

L.R. 30.6.2011, n. 12, art. 16 comma 6 - Assegnazione risorse finanziarie da destinare, quale contributo, agli enti locali per la gestione del P.A.I., nell'ambito della pianificazione locale.

Annualità 2014 e 2015: €2.250.000

#### **DISCIPLINARE**

### Modalità, condizioni e specifiche tecniche

#### 1. PREMESSA

In forza dell'art.16 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. sono state stanziate nel bilancio regionale, apposite risorse finanziarie "da destinare come contributi agli enti locali per la gestione del PAI nell'ambito della pianificazione locale ai sensi degli articoli 4, 8 e 26 delle norme di attuazione del PAI, nonché per la predisposizione delle proposte di variante conseguenti alla realizzazione delle opere di prevenzione del rischio".

Con Deliberazione n. 3 del 29.07.2014 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna ha proposto alla Giunta regionale la ripartizione delle risorse disponibili ai comuni beneficiari per le annualità 2014 e 2015.

Con Deliberazione n. 44/11 del 7.11.2014 la Giunta RAS ha approvato la programmazione delle risorse da destinare ai comuni colpiti da eventi calamitosi negli anni 2008, 2013 e 2014, quale contributo per la predisposizione e/o completamento dello studio dell'assetto idrogeologico del proprio territorio comunale.

#### 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La pianificazione della difesa del suolo, con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, costituisce un processo dinamico, in quanto l'assetto idrogeologico e le sue caratteristiche fisiche ed ambientali sono soggette ad un continuo processo evolutivo caratterizzato, sia da mutamenti che si esplicano nel lungo periodo legati alla naturale evoluzione idrogeologica del territorio, sia soprattutto da alterazioni e/o cambiamenti repentini dovuti al verificarsi di eventi di dissesto ovvero conseguenti alle trasformazioni antropiche dei luoghi.

Il quadro di riferimento della pianificazione idrogeologica regionale si compone di diversi strumenti: il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) ed il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA).



Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Le misure di salvaguardia pertinenti tale piano sono entrate in vigore a decorrere dal marzo 2005 e il Piano, nella sua interezza, è stato definitivamente approvato nel luglio del 2006.

Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) costituisce un approfondimento ed integrazione necessaria al P.A.I. in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali (intese come fasce di pericolosità idraulica), funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un assetto fisico del corso d'acqua compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli ed industriali) e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. Le misure di salvaguardia correlate alle risultanze di tale studio sono divenute operative, per la quasi totalità dei corridoi fluviali dallo stesso piano analizzati, a decorrere dal giugno 2012.

Il P.S.F.F. ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo strumento attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti le fasce fluviali. Il P.S.F.F. è stato redatto ai sensi dell'art.17, comma 6 ter della legge 19 maggio 1989, n.183, come modificato dall'art. 12 della L. 4 dicembre 1993, n.493, quale Piano Stralcio del Piano di bacino Regionale relativo ai settori funzionali individuati dall'art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n.183.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione, tuttora in fase di predisposizione, ha come obiettivo generale la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle alluvioni sulla salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali. Esso coinvolge pertanto tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, con particolare riferimento alle misure non strutturali finalizzate alla prevenzione, protezione e preparazione rispetto al verificarsi degli eventi alluvionali; tali misure vengono predisposte in considerazione delle specifiche caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. Il PGRA individua strumenti operativi e di governance (quali linee guida, buone pratiche, accordi istituzionali, modalità di coinvolgimento attivo della popolazione) finalizzati alla gestione del fenomeno alluvionale in senso ampio, al fine di ridurre quanto più possibile le conseguenze negative.

Accanto al quadro pianificatorio di livello generale costituito dai piani sopra descritti, risulta in egual maniera fondamentale lo sviluppo di una attività di approfondimento ed affinamento delle conoscenze dell'assetto idrogeologico, che si esplica attraverso analisi e studi di maggior dettaglio a scala comunale. A tal fine, l'Amministrazione locale, che detiene piena competenza e consapevolezza del proprio territorio, ricopre un ruolo fondamentale per l'implementazione del suddetto quadro di conoscenza,. La pianificazione infatti, in qualità di piano-processo, a differenza di altri strumenti di governo del territorio, necessita di un continuo aggiornamento nel quale il coinvolgimento e la partecipazione dell'Amministrazione Locale diventa e risulta di importanza strategica.



#### 3. OGGETTO

L'oggetto del presente disciplinare riguarda la predisposizione da parte degli Enti Locali di una delle seguenti tipologie di studio:

- a) Analisi dell'assetto idraulico e geomorfologico estesa a tutto il territorio comunale ai sensi delle N.A. del PAI finalizzata all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio (scala 1:10.000 per le aree extraurbane ed almeno 1: 2.000 per l'area urbana).
- b) Completamento, tramite redazione della relativa variante al PAI, dello studio già approvato redatto ai sensi dell'art.8 comma 2 delle N.A. del PAI. Tale fattispecie riguarda esclusivamente gli studi che hanno interessato l'intero territorio comunale con esclusione degli studi relativi ai piani attuativi.

#### 4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE E CONTENUTI DEGLI STUDI

Le analisi della pericolosità e del rischio, sia idraulico che da frana, riguardanti gli studi in oggetto dovranno essere predisposte in accordo con le Norme di Attuazione del PAI e con quanto indicato nelle Linee guida del PAI e degli eventuali aggiornamenti. Tali documenti anche se non materialmente allegate costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Relativamente alla parte **idraulica**, gli studi, dovranno inoltre evidenziare le altezze del tirante idrico e le velocità della corrente, anche in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 23.02.2010, n. 49.

Si ribadisce che gli studi di cui alla lettera a) e b) del precedente punto dovranno avere come oggetto di indagine l'intero territorio comunale e dovranno essere corredati da tutti gli elaborati necessari all'approvazione della relativa variante al PAI, in modo tale da attivare contestualmente anche la procedura di variante.

Gli studi del presente disciplinare dovranno inoltre tenere conto delle risultanze del Piano Stralcio per le Fasce Fluviali (P.S.F.F.), le cui pericolosità idrauliche, individuate dal medesimo studio con modellazione idrologica-idraulica per le principali aste fluviali, dovranno essere mantenute. Le aste fluviali cui il PSFF ha attribuito la "fascia C", determinata con il solo criterio geomorfologico (in assenza quindi di analisi idrologica-idraulica), dovranno essere oggetto di analisi idrologica ed idraulica per l'intero sviluppo dell'asta ricadente nel territorio comunale di riferimento, o a seconda dei casi, ad un tratto di asta estesa anche al di la dei confini amministrativi riferita ad un tratto idraulicamente significativo.

La restante parte del reticolo idrografico presente nel territorio comunale dovrà essere comunque esaminata ai fini della rilevazioni di potenziali pericolosità idrauliche mediante una modellazione idrologico-idraulica.

Inoltre in attuazione dell'articolo 22 delle norme tecniche del PAI, per le opere e le infrastrutture di attraversamento del reticolo idrografico esistenti e per opere interferenti con lo stesso reticolo dovrà essere predisposta una verifica di sicurezza delle stesse opere ed infrastrutture identificando, tra l'altro, anche il tempo di ritorno critico inteso come il tempo di ritorno minimo a partire dal quale l'opera diventa insufficiente



e genera criticità, con riferimento specifico ai franchi prescritti, sulla base della direttiva approvata dal comitato istituzionale con deliberazione n. 1 del 20.05.2015.

Analogamente medesime verifiche dovranno essere predisposte relativamente ai canali tombati, se presenti, ai sensi di quanto disposto dalla pertinente Direttiva assunta dal C.I. dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 1 del 20.05.2015.

Parimenti, specifici studi, analisi e verifiche andranno eseguite relativamente a quanto previsto da Direttive e Linee Guida vigenti al momento della presentazione dello studio dell'assetto idraulico e geologico dell'intero del territorio comunale.

Analogamente per quanto riguarda la redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica e la elaborazione delle relative carte tematiche, si dovrà tener conto dei criteri indicati nelle Norme di Attuazione del PAI e delle indicazioni di cui al documento "P.P.R. L.R. 25.11.2004, n. 8 - Linee guida per l'adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e al PAI".

Al fine della definizione della variante al PAI, a supporto dell'attività di individuazione del relativo rischio derivante dalle pericolosità idrogeologiche individuate sarà resa disponibile, dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico Sardegna, l'informazione degli elementi a rischio, che il Comune dovrà opportunamente verificare, aggiornare ed integrare secondo la codifica e standard già individuati.

Gli studi dovranno essere consegnati, completi di tutti gli elaborati tecnici e descrittivi di analisi e delle risultanze, sia in formato digitale, su supporto informatico non riscrivibile, che in formato cartaceo, in duplice copia.

Per quanto sopra e per gli altri indirizzi tecnico-operativi sarà possibile rapportarsi col Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico Sardegna.

### 5. INDIVIDUAZIONE DEI COMUNI BENEFICIARI

Nella Deliberazione della Giunta Regionale n.44/11 del 7.11.2014 sono stati individuati i criteri di scelta dei comuni beneficiari nonché la quantificazione del contributo massimo erogabile. In allegato alla citata Deliberazione n.44/11 è presente l'elenco dei comuni beneficiari con il calcolo del corrispondente contributo spettante. Si rimanda, pertanto, a tale provvedimento per i dettagli del caso.

# 6. ENTITÀ MASSIMA DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICA DA RISPETTARE PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo da assegnare a ciascun Comune non potrà essere superiore al 90% della spesa totale, la quale dovrà essere certificata dal medesimo Comune attraverso apposito quadro finanziario e dovrà costituire per



il tesoriere dell'Amministrazione beneficiaria, entrata con destinazione specifica e vincolata. Il contributo, inoltre, è da intendersi fisso ed invariabile e comprensivo di IVA e di ogni altro onere di legge.

Per quanto riguarda le tempistiche da osservare si precisa che le Amministrazioni devono, pena la revoca del contributo ed il recupero delle risorse già eventualmente erogate:

- entro 3 mesi dalla data di comunicazione e invio del presente disciplinare, inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) da parte della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, il Comune beneficiario dovrà trasmettere apposita nota corredata di:
- quadro finanziario totale per lo studio in parola, con la distinzione della quota parte del contributo regionale in argomento (max 90% del totale) e dalla somma residua finanziata dell'ente locale; si precisa che l'importo del contributo regionale, indicato e certificato dal Comune nel suddetto provvedimento, costituirà il riferimento economico per la relativa erogazione dello stesso:
- provvedimento/determinazione di approvazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico ai professionisti, identificati come evidenziato negli artt. 24 e 25 delle N.A. del PAI, per la predisposizione dello studio con allegato il pertinente atto di convenzione o altro documento equipollente, con gli importi coerenti con il citato quadro finanziario;
- entro 6 mesi dalla data di comunicazione e invio del presente disciplinare, inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) da parte della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, il Comune beneficiario dovrà trasmettere duplice copia della documentazione riguardante lo studio di cui alla lettera b) del precedente punto 3 riferito al tutto il territorio comunale, in aggiunta ad una copia della documentazione completa in formato digitale;
- entro 10 mesi dalla data di comunicazione e invio del presente disciplinare, inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) da parte della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico, il Comune risultato beneficiario dovrà consegnare in duplice copia più una copia in formato digitale, lo studio predisposto di cui alla lettera a) del precedente punto 3 riferito al tutto il territorio comunale corredato di tutti gli elaborati necessari per la presentazione della relativa variante al PAI ai sensi delle Norme di Attuazione del medesimo PAI.

#### 7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo, pari al 90 % della spesa totale dichiarata dal Comune, come definito nel precedente paragrafo 6, avverrà con le modalità di seguito riportate:

a) Studio dell'assetto idrogeologico esteso a tutto il territorio comunale ai sensi delle N.A. del PAI finalizzato all'aggiornamento della pianificazione di settore a scala di dettaglio:



- l'erogazione della l° acconto del contributo, pari al 50%, potrà essere effettuata a seguito dell'acquisizione della corretta e completa documentazione richiesta alla prima scadenza dei 3 mesi di cui punto 6;
- l'erogazione del II e ultimo acconto del contributo, pari al restante 50%, sarà erogata, previa apposita richiesta del beneficiario, a seguito della deliberazione di adozione definitiva, da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, della variante al P.A.I. derivante dallo studio di cui alla lett.a).
- b) Completamento, tramite redazione della relativa variante al PAI, dello studio già approvato redatto ai sensi dell'art.8 comma 2 delle N.A. del PAI. Tale fattispecie riguarda esclusivamente gli studi che hanno interessato l'intero territorio comunale:
  - l'erogazione della l° rata del contributo, pari al 50%, potrà essere effettuata a seguito dell'acquisizione della corretta e completa documentazione richiesta alla prima scadenza dei 3 mesi di cui punto 6;
  - l'erogazione del II e ultimo acconto del contributo, pari al restante 50%, sarà erogata, previa apposita richiesta del beneficiario, a seguito della deliberazione di adozione definitiva, da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, della variante al P.A.I.

# 8. CURATORE DEGLI STUDI, TITOLARITÀ DEGLI STESSI

Si precisa che l'espletamento di tutti i passi procedurali finalizzati alla predisposizione e alla realizzazione degli studi sopra indicati sarà direttamente curato e gestito dall'Amministrazione beneficiaria del contributo.

Il completamento del procedimento di approfondimento e/o aggiornamento del P.A.I. tramite gli studi in argomento sarà sancito con l'emissione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione della variante al PAI derivante dallo studio effettuato.

La titolarità dell'intero procedimento e contestualmente degli studi in argomento è in capo alla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico e le Amministrazioni Comunali, nella predisposizione ed espletamento degli studi in argomento, potranno essere supportati e dovranno rapportarsi col Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della predetta Direzione Generale.

# 9. REVOCA DEL CONTRIBUTI

La mancata osservanza delle scadenze per le consegne stabilite al punto 6, o il non raggiungimento della Deliberazione di adozione definitiva del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, dovuta al mancato completamento della documentazione tecnica formalmente richiesta dagli uffici o attribuibile al mancato espletamento delle attività in capo al comune potrà comportare la revoca dell'intero contributo compreso, quindi, il contestuale recupero dell' acconto già erogato.



# 10. DOCUMENTAZIONE, MODULISTICA E PUBBLICITÀ

Tutti i provvedimenti e la documentazione indicati o richiamati nel presente disciplinare sono consultabili nel sito web istituzionale della Regione, con particolare riferimento alla sezione dedicata all'Autorità di Bacino della Regione Autonoma della Sardegna (<a href="http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/">http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/</a>) e sono inoltre disponibili presso il Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna che provvederà, su richiesta, all'invio a mezzo posta elettronica.

Il procedimento in argomento sarà divulgato e pubblicato nel sito istituzionale della Regione Sardegna ed i relativi atti, documenti e modulistica saranno pubblicati nelle sezioni dedicate a tali tipologie di finanziamento sullo stesso sito della RAS.